

MOTONAUTICA PARMENSE

Art. 1°) Costituzione

E' costituita con Sede in Parma una associazione denominata: Motonautica Parmense aderente alla Federazione Italiana Motonautica. L'associazione si impegna a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.M. e della Union Internationale Motonautique, ~~e dell'Ass. Naz. Marinai d'Italia in seno alla quale si è costituita.~~

Art. 2°) Sede

La Motonautica Parmense ha la sua Sede in Parma - Borgo Scacchini n.3.

Art. 3°) Scopi

L'Associazione ha per oggetto lo sviluppo, promuovere, diffondere gli sports motonautici, promuovere e dirigere le gare e le manifestazioni motonautiche di qualsiasi genere, compreso lo sci nautico, in tutte le sue forme.

Art. 4°) Durata

La durata dell'Associazione è di anni trenta, e scade al 1° Settembre 1991, e potrà essere prorogata per deliberazione della Assemblea e per il periodo di tempo da questa proposta.

Art. 5°) Guidone Sociale

Il Guidone sociale sarà la bandiera di Parma, a forma di Guidone, con scritto in bleu le sigle: A.N.M.I. su fondo giallo e in oro MP su fondo bleu.

Art. 6°) Associati

Gli associati all'atto della loro iscrizione dovranno versare una volta tanto, un contributo il cui ammontare verrà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Chi intende far parte dell'associazione deve presentare al Consiglio Direttivo domanda di ammissione, firmata da due soci, e provvedere al versamento del contributo.

Art. 7°) L'associato che intende recedere dall'associazione deve farne dichiarazione scritta al Consiglio, il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Per gravi motivi da contestarsi specificatamente, l'assemblea potrà deliberare l'esclusione del socio.

Gli associati, in conseguenza dell'esclusione, non potranno più ripetere, neppure nel caso di liquidazione della associazione, il contributo versato e perderanno ogni diritto sul patrimonio dell'associazione.

Contro il provvedimento di esclusione, l'associato può ricorrere entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, al Collegio dei Proibiviri, composto di tre membri estranei all'Associazione eletti annualmente dalla Assemblea. ./.

= FOGGIO N.2 =

Art. 8°) Delle Assemblee

L'Assemblea Generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati.

Art. 9°) Ogni associato ha diritto ad un voto,

Art. 10°) L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, ogni anno, alla fine della stagione sportiva. In via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo reputi opportuno, oppure se richiesto da almeno un terzo degli associati.

Art. 11°) Le convocazioni delle assemblee saranno fatte mediante avviso da pubblicarsi nella Sede sociale e su un giornale locale almeno cinque giorni prima dell'adunanza. La pubblicazione su di un giornale locale potrà essere sostituita da avviso da comunicarsi all'associato all'indirizzo risultante dal libro dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, luogo ed ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno della seconda convocazione nel caso che la prima andasse deserta.

Art. 12°) Ogni socio può farsi rappresentare dall'assemblea ordinaria che straordinaria, mediante delega scritta, da altro socio.

Art. 13°) Tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria deliberano validamente il voto favorevole di tanti associati che rappresentino la maggioranza degli associati. Calcolati ai sensi dell'art. 9. In seconda convocazione sarà valida qualsiasi sia il numero degli associati.

Art. 14°) Le votazioni saranno fatte su scheda segreta, su modulo sociale.

Art. 15°) Al Presidente dell'Assemblea ed al Segretario, spettano l'approvazione e la firma del verbale accertante le deliberazioni prese dall'Assemblea.

Art. 16°) Del Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto di sette membri, che durano in carica due anni, e sono rieleggibili; il Consiglio di Amministrazione è formato da: un Presidente = Un Vice Presidente = un Direttore di Sede = un Segretario = un Cassiere = Due Consiglieri.

Art. 17°) La rappresentanza legale, ed amministrativa, la firma dell'associazione, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, spettano al Presidente ed al Vice Presidente, i quali hanno pure la facoltà di sostenere azioni giudiziarie ed amm.ve.

Art. 18°) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre dei consiglieri in carica, le deli-

= 3° FOGLIO =

berazioni verranno prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.


Art.19°) Liquidazione

In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi motivo; anche prima del termine fissato, le attività sociali, verranno assegnate alla Associazione Marinai D'Italia - Sede di Parma - e destinate per finalità dirette allo sviluppo degli sport nautici, secondo la deliberazione del Consiglio.


Art.20°) Regolamento interno

A parte verrà compilato un Regolamento Interno che conterà tutte le disposizioni inerenti la disciplina, in sede, disciplina in acqua, uso delle imbarcazioni e manovra ecc..

Il Presidente

(f.to)


Il Segretario

(f.to)


Parma li 12-4-1961